**MOZIONE N. 126 DEL 31/08/2018**

**In materia di acquisizione dei servizi professionali ed equo compenso**

**Il Consiglio Regionale,**

**Premesso che:**

ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto regionale (legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25) il Consiglio regionale esercita funzioni di indirizzo sulla Giunta regionale;  
la Regione informa la propria azione amministrativa al principio di legittimità e, inoltre, in virtù del comma 4 dell'articolo 54 del precitato Statuto la stessa esercita sugli enti vigilati o controllati poteri di indirizzo;  
Visto il decreto legge 16 ottobre 2017 n. 148;  
convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 171, ed In particolare l'articolo 19 quaterdecies, che ha esteso il principio, definito dell'equo compenso, alle prestazioni rese da tutti i professionisti, prevedendo che "la pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dal professionista", ed ha definito vessatorie, tra le altresì, le clausole del contratto di affidamento che consentono al committente di pretendere prestazioni aggiuntive a titolo gratuito;  
Considerato che tali disposizioni intendono superare un fenomeno che negli ultimi anni, anche per effetto della abolizione dei tariffari, ha caratterizzato la procedura di affidamento di servizi professionali e che ha visto molte Amministrazioni prevedere compensi non correttamente parametrali alla qualità e quantità delle prestazioni richieste o addirittura compensi simbolici;  
Ritenuto che il valore sociale ed economico delle prestazioni professionali debba essere pienamente riconosciuto dall'Amministrazione Regionale, che deve essere impegnata a dare applicazione al principio dell'equo compenso nelle proprie procedure di affidamento;  
Ravvisata la conseguente necessità di impartire specifici indirizzi ai rami di amministrazione regionale, inclusi gli enti sottoposti della Regione;  
Ritenuto al riguardo di stabilire che nelle procedure di acquisizione di servizi professionali i compensi debbano essere determinati come previsto dal citato decreto legge n. 148/2017, ovvero sulla base dei parametri con decreti ministeriali, relativamente alle diverse professioni, ai fini della liquidazione dei compensi, da parte degli organi giurisdizionali;  
e che, nel caso di procedure concorsuali tali compensi devono essere presi a riferimento per determinare l'importo a base di gara;  
Preso atto che attualmente sono vigenti e devono essere applicati seguenti decreti ministeriali: per gli avvocati, il decreto del Ministro della Giustizia n. 55/2014 "Nuovi parametri forensi in attuazione della riforma dell'ordinamento professionali di cui alla legge n. 247/2012", così come modificati di recente, dal decreto ministeriale n. 37/2018;  
per i commercialisti, il decreto del Ministro delle Giustizia n. 140/2012;  
per i notai e gli assistenti sociali, il decreto ministeriale n. 106/2013;  
per i consulenti del lavoro il decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche sociali n. 46/2013, e che le regole generali per l'applicazione dei parametri sono approfondite anche nella circolare del Consiglio nazionale dell'Ordine n. 1106/14;  
per le professioni sanitarie (medici, veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetrici e tecnici sanitari di radiologia), il decreto del Ministro della Salute n. 165/2016;  
per le professioni tecniche quali agrotecnico, architetto, pianificatore,, paesaggista e conservatore, biologo, chimico, dottore agronomo e dottore forestale, geometra e geometra laureato;  
geologo, ingegnere, perito agrario, perito industriale, tecnologo alimentare, trovano applicazione le tabelle del decreto del Ministro della Giustizia del 17 giugno 2016;  
Preso atto, inoltre, che per le ulteriori categorie di liberi professionisti è prevista l'emanazione di successivi decreti ministeriali;  
Considerato che con la legge regionale 03 agosto 2018, n. 25 (Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale) la Regione Calabria ha inteso rafforzare la tutela dei liberi professionisti nelle prestazioni professionali espletate per conto dei privati cittadini o delle imprese» stabilendo che al momento del rilascio dell'atto autorizzativo in materia di edilizia e urbanistica, il professionista dichiari preventivamente che le proprie prestazioni siano state economicamente soddisfatte, indicando altresì gli estremi della fattura, garantendone, pertanto, l'equo compenso;  
Rilevata l'opportunità di garantire a tutte le categorie di liberi professionisti il rafforzamento della tutela dell'equo compenso nelle prestazioni professionali espletate per conto dell'amministrazione regionale, la cui azione, appunto, deve essere informata ai principi di equità e rispetto della dignità economica e sociale dei lavoratori e delle lavoratrici autonome;  
Ritenuto, infine, di fornire indicazioni affinché sia evitato il ricorso a criteri di valutazione delle offerte potenzialmente idonei ad alterare l'equilibrio tra le prestazioni professionali da effettuare ed il compenso stabilito, nonché l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto vessatorio;  
Tutto quanto premesso e considerato

**Impegna la Giunta regionale**

ed il Presidente della Regione Calabria ad adottare tutte le misure utili ad assicurare e garantire che l'amministrazione regionale e gli enti da questa vigilati e/o controllati, in materia di acquisizione dei servizi professionali ed "equo compenso", applichino i seguenti indirizzi: i compensi sono determinati nel rispetto della citata legge n. 172/2017 che fa riferimento, per la valutazione dell'equità del compenso pattuito, ai decreti ministeriali, richiamati in premessa, che fissano i parametri da utilizzare nella liquidazione dei compensi da parte degli organi giurisdizionali;  
nella impostazione degli atti delle procedure concorsuali di individuazione del contraente i compensi di cui al punto precedente sono utilizzati quale criterio o base di riferimento per determinare l'importo a base di gara;  
è esclusa la fissazione di criteri di valutazione delle offerte potenzialmente idonei ad alterare l'equilibrio tra le prestazioni professionali da effettuare ed il compenso stabilito, quale, ad esempio, la prestazione dì servizi aggiuntivi a titolo gratuito;  
nella predisposizione del contratto va evitato l'inserimento di clausole "vessatorie", come configurate dall'articolo 13 bis della legge 31 dicembre 2012 n. 247 (Nuova disciplina dell'Ordinamento della professione forense).

Allegato:

31/08/2018  
G. PEDA'